

Attepoato "F" alle delib. n. 127 del 16/11/12

Atto di Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Camere di commercio

L'anno 2012, addì del mese di

tra

il Ministero dello sviluppo economico, rappresentato da

il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato da

e

la Camera di Commercio di, rappresentato da

PREMESSO CHE

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede all'articolo 2, comma 100, lettera a) l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 all'articolo 11, comma 5 prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato sulla GURI del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 5, comma 1, che altri enti ed organismi pubblici, anche in forma associativa, possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali, una per ciascun accordo, con contabilità separata, e al comma 3 che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse delle sezioni speciali, nonché le relative tipologie di intervento; b) le

1

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasineti)



percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo;

il decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella GURI del 20 agosto 2012, n. 193, ha previste modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" all'articolo 2, comma 2, prevede che le camere di commercio svolgono, funzioni e compiti relativi al supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

le Camere di commercio, nello svolgimento delle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, come previsto dall'articolo 2 comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dedicano tradizionalmente una forte attenzione all'agevolazione dell'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di garanzia

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente Convenzione, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "*Fondo*": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - b) "*Sezione speciale*": la sezione alimentata dai contributi versati a favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dalla Camera di commercio che sottoscrive la presente Convenzione;
 - c) "*Micro, piccole e medie imprese (di seguito PMI)*": come definite nell'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005;
 - d) "*Disposizioni operative del Fondo*": le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni;



- e) "Comitato di gestione del Fondo": il Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
 - f) "Gestore del Fondo": il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A. quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane quali mandanti;
2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle definizioni adottate nel Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

Art. 3


(Contributi)

1. Nell'ambito del *Fondo* è costituita una *sezione speciale* con contabilità separata, cui sono destinati i contributi versati dalla *Camera di commercio* che sottoscrive la presente Convenzione, che saranno utilizzati per interventi a favore di *PMI*, con sede operativa e/o legale ubicata nei territori di competenza della stessa *Camera di commercio*.
2. I contributi versati per l'operatività della *sezione speciale*, concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo*, e sono versati dalla *Camera di commercio* secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della presente Convenzione. Nel caso le disponibilità finanziarie della *sezione speciale* risultassero insufficienti alla liquidazione delle relative insolvenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 26 gennaio 2012, le stesse sono coperte dalla complessiva dotazione del *Fondo*.
3. Il plafond della *sezione speciale* di cui al comma 1 è complessivamente pari a euro [non inferiore a € 500 mila] e potrà essere integrato dalla *Camera di commercio* in qualsiasi momento, previa comunicazione alle parti del presente accordo e al *Comitato di gestione del Fondo*.

Art. 4

(Modalità di contribuzione e versamento)

1. La *Camera di commercio* versa a favore del *Fondo* un importo pari al venti per cento del plafond al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. Il restante importo è versato in cinque rate, ciascuna pari al venti per cento della parte residua, con cadenza annuale dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Fino alla data prevista per il versamento dell'ultima rata, nel caso le risorse della *sezione speciale* versate risultassero insufficienti alla liquidazione delle relative perdite, la *Camera di commercio* versa al *Fondo* le somme ancora dovute entro 30 giorni dalla richiesta in forma scritta del *Gestore del Fondo*.



3. Nel rispetto del principio della sana e prudente gestione del *Fondo*, il *Gestore del Fondo* ammette interventi a valere sulla *sezione speciale* fino al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio per garanzie concesse, per operazioni in sofferenza e per perdite liquidate, pari all'80% dell'importo dei contributi versati a favore del *Fondo* da parte della *Camera di commercio*. Al raggiungimento di tale soglia e sino al versamento di ulteriori risorse, il *Gestore del Fondo* sospende l'operatività della *sezione speciale* dandone comunicazione alle parti del presente accordo e al *Comitato di gestione del Fondo*.
4. Trascorsi due anni dal versamento dell'ultima rata del plafond, ovvero nel caso di non utilizzo delle risorse per nuovi impegni a valere sulla *sezione speciale* per un periodo di un anno, la *Camera di commercio* ha facoltà di chiedere al *Gestore del Fondo* la restituzione delle risorse versate e non impegnate a valere sulla *sezione speciale*. A seguito di richiesta scritta da parte della *Camera di commercio*, il *Gestore del Fondo* provvede a restituire le risorse per un ammontare pari alla differenza tra i versamenti effettuati dalla *Camera di commercio* a favore del *Fondo* e l'ammontare delle perdite liquidate cumulato all'importo massimo garantito relativo a operazioni in essere e in sofferenza a valere sulla *sezione speciale*.
5. I contributi della *Camera di commercio* sono versati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A rubricato "*MEDCEN L. 662/96 - Garanzia PMI*", aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Art. 5

(Tipologie di intervento)

1. Le risorse di cui all'articolo 3 della presente Convenzione sono destinate a interventi di cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta del *Fondo*, in collaborazione con il sistema dei Confidi, per facilitare l'accesso al credito delle *PMI* a copertura di spese destinate a interventi per l'internazionalizzazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 6

(Tipologie di operazioni)

1. Potranno accedere agli interventi del *Fondo* a valere sulle risorse della *sezione speciale*, sulla base e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le *PMI* che sostengono spese fisse e spese correnti finalizzate all'internazionalizzazione.
2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1 dovranno avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore ai 60 mesi.

Art. 7

(Le percentuali di copertura della garanzia)

1. Nel rispetto delle *Disposizioni operative del Fondo*, per gli interventi di cogaranzia e di controgaranzia, le risorse della *sezione speciale* sono impiegate mediante interventi in compartecipazione, con ripartizione della quota di copertura, fino alla quota massima, ripartito nella misura del 50% tra le risorse a valere sul *Fondo* e quelle della *sezione speciale*.
2. Nel caso di rimodulazione con riduzione delle percentuali di copertura della garanzia del *Fondo*, gli interventi di cogaranzia e di controgaranzia ammessi a valere sulla *sezione speciale* saranno sempre concessi nella misura massima consentita dalla normativa del *Fondo*.

Art. 8

(I beneficiari)

1. La *sezione speciale* di cui all'articolo 3 è finalizzata a interventi del *Fondo* a favore delle *PMI*, con sede operativa e/o legale ubicata nei territori di competenza della *Camera di commercio* che sottoscrive la presente Convenzione.
2. Possono altresì beneficiare dell'intervento del *Fondo*:
 - consorzi e società consortili di servizi alle *PMI* con sede operativa e/o legale ubicata nei territori di competenza della *Camera di commercio* che sottoscrive la presente Convenzione (di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 317/91);
 - società consortili miste con sede operativa e/o legale ubicata nei territori di competenza della *Camera di commercio* che sottoscrive la presente Convenzione (di cui all'articolo 27 della medesima legge 317/91) rientranti nei parametri previsti per le *PMI*.

Art. 9

(Condizioni di accesso al *Fondo*)

1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione delle *PMI* attraverso il *Fondo*, agli interventi di cogaranzia e di controgaranzia ammessi al *Fondo* attraverso la compartecipazione delle risorse della *sezione speciale*, sono assicurate modalità semplificate di accesso.

Art. 10

(Attività di monitoraggio della *sezione speciale*)



1. Il *Comitato di gestione del Fondo*, attraverso il *Gestore del Fondo*, informa la *Camera di commercio* e le altre parti della presente Convenzione dell'andamento della *sezione speciale*, con cadenza trimestrale, mediante la predisposizione di report sull'operatività, contenente dati relativi a finanziamenti, garanzie e sofferenze.
2. Il *Gestore del Fondo* informa il *Comitato di gestione del Fondo*, la *Camera di commercio* e le altre parti della presente Convenzione dell'avvenuto esaurimento delle risorse impegnabili della *sezione speciale*, sospendendo al contempo la concessione di nuove cogaranzie e controgaranzie.

Art. 11

(Attività di promozione)

1. La *Camera di commercio* che sottoscrive la presente Convenzione può promuovere iniziative di informazione e di valorizzazione del *Fondo*, quale strumento a sostegno del processo di internazionalizzazione delle *PMI*, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni e delle istituzioni locali.

Art. 12

(Controlli)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 maggio 2001, il *Gestore del Fondo* effettua verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione delle risorse della *sezione speciale* per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Il presente atto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

per il Ministero dello sviluppo economico

per il Ministero dell'economia e delle finanze

per la Camera di commercio di

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

